



## Modello Organizzativo e di Controllo dell'Attività Sportiva

*ex art. 16 comma II^ del decreto legislativo n. 39 del 28.2.2021*

### VALTELLINA SUB

Associazione Sportiva Dilettantistica - O.d.V. via Gramsci 1 23100 SONDRIO

C.F. 93001530141, P.I. 01006010142

#### Art. 1 – Premessa e finalità

Il presente modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva è redatto in ottemperanza all'articolo 16 comma II^ del decreto legislativo n. 39 del 28 febbraio 2021 e secondo le "linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione", con lo scopo di:

- promuovere e creare una cultura ed un ambiente inclusivo in grado di assicurare la massima dignità ed il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare dei minori, alla pratica sportiva;
- garantire l'uguaglianza e l'equità di trattamento;
- valorizzare le diversità;
- tutelare l'integrità fisica e morale di tutti i tesserati, minori e non, favorendo il loro sviluppo fisico, psicologico, spirituale, sociale e morale;
- individuare e attuare adeguate misure, procedure e politiche di safeguarding, anche in conformità alle raccomandazioni del **Safeguarding Officer** istituito dalla FIPSAS;
- incentivare la partecipazione dei componenti del sodalizio alle iniziative organizzate dalla FIPSAS;
- prevenire ogni tipo di molestia, violenza di genere ed ogni altra condizione di discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. Per tali motivi, il presente modello organizzativo e di controllo:
  - è efficace, indifferentemente, nei confronti di chiunque partecipi, con qualsiasi funzione o titolo, all'attività del Valtellina Sub, indipendente dalla disciplina sportiva praticata o dal ruolo svolto;
  - ha validità quadriennale dalla data di approvazione e dovrà essere aggiornato ed integrato qualora si rendesse necessario recepire eventuali modifiche od integrazioni dei Principi Fondamentali emanati dal C.O.N.I.;
  - è affisso, con ampia visibilità e facilità di accesso, presso la sede del Valtellina Sub;
  - è pubblicato sulla homepage del sito istituzionale del Valtellina Sub ([www.valtellinasub.com](http://www.valtellinasub.com));
  - è comunicato al Safeguarding del Valtellina Sub e al responsabile federale delle politiche di safeguarding.



## **Art. 2 – Ambito di applicazione**

I soggetti tenuti al rispetto del presente documento sono:

- a) tutti i tesserati del Valtellina Sub;
- b) tutti coloro che intrattengono rapporti di lavoro o volontariato con il Valtellina Sub;
- c) tutti coloro, che a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con il Valtellina Sub.

## **Art. 3 - Diritti e doveri spettanti ai tesserati**

A ciascun tesserato/a è incondizionatamente riconosciuto il diritto al trattamento dignitoso e rispettoso in ogni rapporto, contesto e situazione in ambito associativo, la massima tutela da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva (decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198). Tali diritti, inoltre, devono essere garantiti come prevalenti rispetto a ogni risultato sportivo. Costituisce un dovere di chiunque prenda parte con qualsiasi funzione, titolo o ruolo all'attività sportiva, in forma diretta o indiretta, rispettare pedissequamente le disposizioni e le prescrizioni poste a tutela degli indicati diritti dei tesserati e delle tesserate. I tecnici, gli allenatori, gli istruttori, i dirigenti sportivi, i preparatori, i volontari, i tutori, tutti gli operatori ed i collaboratori sportivi sono tenuti a conoscere il contenuto del presente modello organizzativo e di condotta, il codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, nonché, i principi e le linee guida emanate nel tempo dal CONI.

## **Art. 4 - Attività di prevenzione e di gestione dei rischi**

La prevenzione e la gestione dei rischi connessi allo svolgimento dell'attività sportiva avviene attraverso l'adozione degli strumenti esposti nel presente modello, i quali garantiscono il pieno sviluppo dell'atleta, l'inclusione e la valorizzazione delle diversità di tutti i tesserati e, soprattutto, la loro tutela da eventuali comportamenti costituenti i rischi da prevenire e gestire, che, la normativa sopra richiamata ha individuato e dettagliatamente descritto.

### **a) comportamenti rilevanti**

- abuso psicologico: qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
- abuso fisico: qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi l'integrità psicofisica del tesserato. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
- molestia sessuale: qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;



- abuso sessuale: qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto o con contatto, e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
- negligenza: il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente modello, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
- incuria: a mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
- abuso di matrice religiosa: l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
- bullismo e cyberbullismo: qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);
- comportamenti discriminatori; qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status socio economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

E' utile precisare che i comportamenti rilevanti avanti elencati possono verificarsi, oltre che di persona, anche tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi di posta elettronica, commenti o post su social network e blog.

#### **b) responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni o della "safeguarding policy"**

Al fine di tutelare i minori ed i tesserati in genere, anche con lo scopo di prevenire i comportamenti rilevanti, è fatto obbligo da parte del Consiglio Direttivo di nominare il responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui soci, nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, sia minori che non, ed in generale di tutti i tesserati. Il responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, è un soggetto autonomo, possibilmente indipendente dalle cariche sociali e da rapporti con gli allenatori ed i tecnici, selezionato tra i soggetti con abbiano esperienza nel settore, competenze comunicative e capacità di gestione delle situazioni delicate. Ai fini della nomina, la persona prescelta produrrà il certificato del casellario giudiziale, che resta acquisito al sodalizio, in quanto costituisce un impedimento alla nomina aver riportato una condanna penale, anche non definitiva, per reati non colposi. Il responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni o responsabile della "safeguarding policy", svolge i seguenti compiti e funzioni:

- vigila sulla corretta adozione e l'aggiornamento dei modelli organizzativi e dei codici di condotta da parte del Valtellina Sub;



- è tenuto a sensibilizzare tutti i membri della società circa le questioni relative alla safeguarding policy;
- è il destinatario di eventuali segnalazioni relative a comportamenti rilevanti da parte di qualsiasi membro del Valtellina Sub, potendo, in ogni caso, procedere autonomamente svolgendo attività ispettiva ed audizioni;
- stabilisce le modalità di massima pubblicizzazione dei canali di comunicazione predisposti in favore di tutti i membri del Valtellina Sub per consentire la segnalazione riservata degli eventuali casi di abuso o maltrattamento e stabilire le procedure per la registrazione e la gestione delle segnalazioni ricevute.
- collabora fattivamente con tutte le Autorità competenti (Safeguarding Officer della FIPSAS, Procura Sportiva, Autorità Giudiziaria);
- garantisce la completa confidenzialità e la riservatezza delle informazioni ricevute in merito ad eventuali casi di abuso o maltrattamento, con l'obbligo di trattare tutti i dati sensibili nel rispetto della privacy delle persone coinvolte, secondo la normativa vigente. In ogni caso, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di sospendere o rimuovere il responsabile della safeguarding, in caso di sopravvenuta carenza dei requisiti per la carica o per la violazione della safeguarding policy del sodalizio.

#### **c) gestione dei tesserati**

Al fine di tutelare compiutamente i diritti dei tesserati, soprattutto se minori, saranno adottati da parte dei tecnici e dei dirigenti gli opportuni protocolli di comportamento e di gestione, da applicarsi durante gli allenamenti, le manifestazioni sportive ed ogni attività. In tal caso, ci si porrà, quale principale obiettivo, la massima tutela dei tesserati tenendo conto delle caratteristiche peculiari di ciascuno di essi, salvaguardando anche l'armonia e la compattezza del gruppo.

#### **d) inclusività e valorizzazione delle diversità**

Il Valtellina Sub si impegna a garantire:

- pari diritti e opportunità a tutti i propri tesserati ed ai tesserati di altre associazioni e società sportive dilettantistiche, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva;
- il diritto allo sport agli atleti con disabilità fisica o intellettuale-relazionale, integrandoli, anche se tesserati per altre associazioni o società sportive dilettantistiche, nel gruppo degli atleti tesserati per Valtellina;
- il diritto allo sport anche agli atleti svantaggiati dal punto di vista economico o familiare, favorendo la partecipazione di suddetti atleti alle attività dell'associazione anche mediante sconti delle quote di tesseramento.

#### **e) utilizzo degli spazi comuni**

Per la miglior applicazione della safeguarding policy, è necessario che l'utilizzo degli spazi comuni, ove il Valtellina Sub svolge la propria attività sportiva, debba essere regolamentato attraverso un protocollo di comportamenti che tutti i membri sono tenuti ad osservare.

A tal fine:

- è sempre garantito l'accesso ai locali e agli spazi in gestione o in uso al Valtellina Sub durante gli allenamenti e le sessioni di prova dei tesserati e delle tesserate minorenni, a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti e delle atlete ovvero a loro delegati;



- è sempre fatto divieto, durante le sessioni di allenamento o di prova, di accedere agli spogliatoi da parte di utenti esterni o genitori o accompagnatori, se non previa autorizzazione da parte di un tecnico o dirigente e, comunque, solo per eventuale assistenza a tesserati e tesserate sotto i dieci anni di età;

- è consentito l'accesso agli spogliatoi, durante le sessioni di allenamento o di prova, esclusivamente agli atleti ed alle atlete del Valtellina Sub;

#### **f) trasferte**

In caso di trasferta, che prevedano pernottamenti, agli atleti dovranno essere riservate camere, eventualmente in condivisione con atleti dello stesso genere, diverse da quelle in cui alloggeranno i tecnici, i dirigenti o altri accompagnatori, salvo nel caso di parentela stretta tra l'atleta e l'accompagnatore. Durante le trasferte di qualsiasi tipo è fatto dovere agli accompagnatori vigilare sugli atleti accompagnati, soprattutto se minorenni, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a garantire l'integrità fisica e morale degli stessi ed evitare qualsiasi comportamento rilevante ai fini del presente modello.

#### **Art. 5 - Contrasto dei comportamenti lesivi e gestione delle segnalazioni**

Il sistema di "safeguarding" associativo è composto da fasi che si conseguono tra di loro, finalizzate all'acquisizione ed all'accertamento delle segnalazioni, alla risposta immediata nei confronti del comportamento rilevante ed, infine, all'applicazione della sanzione disciplinare.

#### **a) segnalazione dei comportamenti lesivi**

Nel caso si verificano presunti comportamenti lesivi, da parte di tesserati o di persone terze nei confronti di altri tesserati, minorenni e non, e ne viene acquisita notizia, deve esserne fornita tempestiva segnalazione al responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni con tutti i mezzi possibili. La presente procedura, inoltre, è applicabile anche per la segnalazione di presunte violazioni al presente modello. Nel caso in cui pervenissero, con qualsiasi mezzo (a voce, per iscritto, e-mail associativa o dei dirigenti, posta ordinaria, etc...), segnalazioni di comportamenti lesivi o presunti tali, se ne dovrà fornire immediata notizia al responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni che provvederà alla immediata attivazione delle procedure per l'opportuno trattamento della notizia. Il responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, espletterà le attività di accertamento e di indagine e ne comunicherà l'esito agli organi direttivi del Valtellina Sub per l'eventuale adozione degli opportuni provvedimenti e l'applicazione delle sanzioni disciplinari. In ogni caso, in presenza di gravi e conclamati comportamenti lesivi, il responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni e gli organi direttivi del Valtellina Sub dovranno notificare i fatti di cui sono venuti a conoscenza alla competente Autorità Giudiziaria. Le segnalazioni pervenute dovranno essere gestite con la massima riservatezza, sia dal responsabile della "safeguarding policy" che da chiunque ne fosse venuto a conoscenza (tecnici - dirigenti - tesserati), in modo tale da assicurare e tutelare la completa privacy del segnalatore e del segnalato. E', inoltre, fatto obbligo a tutti i membri del Valtellina Sub di astenersi dall'attuare qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:

- presentato una denuncia o una segnalazione;
- manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
- assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
- reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
- intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding.



## **b) sistema disciplinare sanzionatorio**

L'attività di indagine eseguita dal responsabile della "safeguarding policy", oltre ad essere finalizzata alla tutela delle persone che siano state eventuali vittime di abusi, violenze e discriminazioni (cd. comportamenti rilevanti), ha come scopo l'accertamento e la punizione delle condotte disciplinarmente sanzionabili da parte di coloro che abbiano violato, colposamente o intenzionalmente, le prescrizioni del presente modello organizzativo, nonché, del codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione con lo stesso integrato.

### **condotte sanzionabili**

A tal fine, sono ritenute sanzionabili le seguenti condotte, commissione ed omissive, costituenti illeciti disciplinari, salvo altre:

- l'omessa attuazione colposa delle misure indicate nel presente modello organizzativo e del codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione ad esso integrato;
- la violazione dolosa (intenzionale) delle misure indicate nel presente modello organizzativo, con particolare riguardo ai comportamenti rilevanti di cui all'art. 4 a), e del codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione ad esso integrato, tale da compromettere insanabilmente il rapporto di fiducia tra l'agente e la società, in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato;
- la violazione, colposa o dolosa, delle misure poste a tutela del segnalante;
- gli atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- l'effettuazione, con colpa grave o dolo, di segnalazioni false o manifestamente infondate;
- la violazione degli obblighi di segnalazione o informazione nei confronti del Valtellina Sub, rispetto a notizie concernenti casi di abusi, violenze e discriminazioni;
- la violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e diffusione nei confronti dei destinatari del presente modello organizzativo;
- omessa applicazione del presente sistema disciplinare.

### **sanzioni disciplinari**

Le sanzioni disciplinari applicabili variano di genere ed intensità sulla base della natura del rapporto intercorrente tra l'autore della violazione e il Valtellina Sub, dovendosi tenere conto della rilevanza e della gravità della violazione o della omissione commessa, in relazione al ruolo e dalla responsabilità rivestita.

Nell'attività di indagine necessaria all'applicazione di una sanzione disciplinare, si dovrà verificare:

- se l'autore abbia commesso la violazione o l'omissione con colpa (imprudenza, imperizia, negligenza, inosservanza dei regolamenti) o dolo (intenzionalità);
- se fosse eventualmente recidivo, avendo in precedenza posto in essere altre violazioni dello stesso o di diverso genere;



- la presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, che abbiano caratterizzato la commissione della violazione o dell'omissione;
- la posizione funzionale dell'autore della violazione o dell'omissione in seno al Valtellina Sub;
- eventuale concorso di altri soggetti nella commissione della violazione o dell'omissione;
- la gravità del pericolo creato e l'entità dell'eventuale danno prodotto. All'esito della valutazione eseguita sulla base dei predetti criteri, si determinerà la sanzione disciplinare da comminare al suo autore, distinte sulla base del rapporto intercorrente con il Valtellina Sub.

#### **sanzioni disciplinari applicabili nei confronti dei collaboratori**

Nei confronti dei collaboratori, che si siano resi responsabili di illeciti disciplinari riconducibili al presente modello organizzativo, potranno essere comminate le seguenti sanzioni, la cui scelta ed intensità sarà direttamente proporzionale alla natura e dalla gravità della violazione commessa:

1. richiamo verbale: il provvedimento disciplinare del richiamo verbale è applicabile nei confronti del collaboratore che abbia violato, per mera negligenza o imprudenza o imperizia (colpa), le procedure imposte dal presente modello organizzativo e le prescrizioni del codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione ad esso integrato, oppure, abbia adottato, nello svolgimento di attività sensibili a contatto con i tesserati, soprattutto se minori, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, sempre che la violazione non abbia avuto una rilevanza esterna all'associazione;
2. ammonizione scritta: il provvedimento disciplinare dell'ammonizione scritta è applicabile al collaboratore che risulti recidivo delle violazioni di cui al punto che precede;
3. risoluzione del rapporto di volontariato: il provvedimento disciplinare dell'allontanamento di un collaboratore è applicabile nel caso in cui il collaboratore abbia intenzionalmente eluso (dolo) le prescrizioni del presente modello organizzativo e del codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione ad esso integrato, ponendo in essere una condotta diretta, in modo inequivocabile.

#### **Art. 6 - Obblighi informativi**

Il presente modello organizzativo, il codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione ad esso integrato, nonché, il nominativo ed i contatti del responsabile nominato contro abusi, violenze e discriminazioni sono:

- affissi, con ampia visibilità e facilità di accesso, presso la sede del Valtellina Sub;
- pubblicati sulla homepage del sito istituzionale del Valtellina Sub;
- comunicati al responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;
- comunicati al responsabile federale delle politiche di safeguarding.
- comunicati, all'atto del tesseramento, a tutti i tesserati o a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o cui è affidata la cura degli atleti, unitamente alla consegna dei moduli predisposti per formulare le segnalazioni;



- comunicati, sia in fase di adozione che di modifica, a mezzo posta elettronica, a tutti i soci, tesserati, collaboratori e volontari, previa loro indicazione dell'esatto indirizzo e-mail personale ove voler ricevere le comunicazioni.

Il Valtellina Sub, inoltre:

- fornirà tempestivamente ogni utile informazione rilevante al proprio responsabile nominato contro abusi, violenze e discriminazioni, a voce o all'indirizzo di posta elettronica dedicato alla "safeguarding policy";

- adotterà e renderà pubblica ogni utile iniziativa volta a diffondere e pubblicizzare, anche tramite specifico materiale informativo, presso i propri tesserati o a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o cui è affidata la cura degli atleti, anche tramite specifico materiale informativo, tutte le opportune procedure per:

- la segnalazione dei comportamenti lesivi;
- la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, nonché, alla consapevolezza dei tesserati in ordine a propri diritti, obblighi e tutele;
- la sensibilizzazione alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi. Il Valtellina Sub, inoltre, fornirà ai propri tesserati o a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o cui è affidata la cura degli atleti adeguata informativa circa le specifiche misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in occasione di manifestazioni sportive.

#### **Art. 7 - Strumenti adottati per la tutela dei tesserati**

In aggiunta quanto previsto nei paragrafi che precedono, il Valtellina Sub si impegna a realizzare e mettere a disposizione dei propri tesserati, ogni utile strumento o iniziativa volta a:

- tutelare compiutamente i diritti di ciascuno, attraverso iniziative utili a divulgare il rispetto della persona nei rapporti interpersonali, nonché, gli strumenti legali e sociali a disposizione;
- creare un contesto associativo sano, sicuro ed inclusivo, attraverso l'adozione del criterio, ove possibile, del massimo coinvolgimento e partecipazione alle attività istituzionali;
- rimuovere, nel pieno rispetto di qualsiasi legittima diversità, ogni ostacolo fisico o pregiudizio morale, culturale e religioso, che possa impedire la realizzazione del contesto sano, sicuro ed inclusivo;
- prevenire qualsiasi rischio di abusi, violenze o discriminazioni, tenendo conto delle singole peculiari caratteristiche della compagine associativa e della sua composizione;
- promuovere la parità di genere, tenendo conto della specifica disciplina sportiva svolta.

#### **Art. 8 – Norme finali**

- il presente documento è aggiornato dall'organo direttivo della società con cadenza almeno quadriennale e ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali approvati dall'Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di Safeguarding ovvero le sue raccomandazioni nonché eventuali modifiche e integrazioni delle disposizioni della FIPSAS.
- Eventuali proposte di modifiche al presente documento dovranno essere sottoposte ed approvate dall'organo preposto della Società.



- 
- Per quanto non esplicitamente previsto si rimanda a quanto prescritto dallo Statuto della FIPSAS, nonché nel Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati e nel Codice di Condotta.
  - Il presente Regolamento, approvato dall'organo direttivo, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il presente modello organizzativo è stato approvato dal Consiglio Direttivo del Valtellina Sub ASD ODV

**il 12 DICEMBRE 2024.**

**il Presidente**

Maria Cristina Pedrazzoli  
A handwritten signature in blue ink that reads 'Pedrazzoli Maria Cristina'.